



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

In vista dello svolgimento del Referendum popolare ex art. 75 della Costituzione di domenica **17 aprile 2016** si forniscono di seguito le intese raggiunte dalle forze politiche locali e le precisazioni recepite nelle consultazioni elettorali precedenti.

In particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare:

- le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art. 17) nonché *"di riunirsi pacificamente e senza armi"* (art. 21), o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993, n. 515 – così come modificata dalla legge 22.2.2000, n. 28 – recante *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica"* nonché delle altre disposizioni già vigenti (legge n. 212/1956 così come modificata dalla legge n. 130/1975).

- il provvedimento del 3 marzo 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: "Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016", nonché la delibera in data 7 marzo 2016 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione parziale del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'articolo 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), indetto per il giorno 17 aprile 2016".

- **il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge n. 212/56 così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di**



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina (art. 162 del D. Lgs. 42/2004).

Per la parte di propria competenza, **ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati**, per ciascun candidato o lista (D. L.vo n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; **le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).

In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

Fondamentali regole della campagna elettorale:

1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 6 della legge 24/4/1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);

2. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (17 marzo 2016) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi – in luogo pubblico o esposto al pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di **propaganda luminosa mobile** (art. 6 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75);

3. non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

4. dal 17 marzo 2016 al 15 aprile 2016 compreso, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S. (previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza). **Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda**



Prefettura di Lecce

AREA II RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 della legge n. 130/75). Detta forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadano i Comuni stessi (art. 7 della legge 24.4.1975 n. 130 e del 4° comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada e successive modifiche);

5. dalla data di convocazione dei comizi elettorali, sino al penultimo giorno prima della votazione (**venerdì 15 aprile 2016**), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 - comma 1 e 2 della legge n. 28/2000);

6. dal 15° giorno antecedente quello della votazione (**2 aprile 2016**) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (**17 aprile 2016**), è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge n. 28/2000);

7. dal giorno antecedente quello della votazione (16 aprile 2016) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (17 aprile 2016) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75;

A) COMIZI E RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO

Si ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia. Tuttavia, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n.1943/V dell'8 aprile 1980, è prassi costante, al fine di evitare turbative per l'ordine pubblico, che le modalità di tempo e di



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'intervento delle locali autorità di pubblica sicurezza.

Pertanto i comizi all'aperto nei giorni feriali saranno effettuati tra le ore 10 e le ore 13,30, nonché tra le ore 17 e le ore 24. Nei giorni di sabato e festivi, nonché nell'ultima settimana precedente le consultazioni, si potranno effettuare tra le ore 10 e le ore 24.

Al fine dello svolgimento dei comizi la **piazza** individuata come **principale**, con provvedimento formale delle Amministrazioni comunali, dovrà essere comunicata alla Prefettura ed alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

❖ **Svolgimento dei comizi e relative comunicazioni**

A tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni, si definiscono le seguenti modalità concernenti la prenotazione e il successivo svolgimento dei comizi, ritenute le più idonee sotto il profilo organizzativo (prenotazione della piazza, indicazione degli orari, ecc.), nonché per gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica.

I partiti, i movimenti e i comitati promotori che intendono tenere comizi in un determinato Comune segnaleranno al competente ufficio comunale, il giorno, l'ora e la località del comizio a partire dalle ore 9,00 sino al termine dell'orario d'ufficio del giorno antecedente quello fissato per il comizio.

Il Sindaco del Comune interessato, ricevuta la segnalazione, sulla quale sarà stata apposta la data e l'ora di ricezione, ne disporrà, previa verifica circa l'eventuale presentazione per lo stesso giorno e ora, di precedenti avvisi, l'immediata comunicazione, ai fini dell'attuazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica:

- per i Comuni ove sono presenti Commissariati di P.S., ai Commissariati;
- per i Comuni ove sono presenti Stazioni dei Carabinieri, al Comando Stazione;
- per i Comuni ove non sono presenti Stazioni dei Carabinieri, al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio;

Laddove non possa farsi luogo al criterio della precedenza in base all'ordine di presentazione e cioè in caso di presentazione contemporanea di richiesta per tenere i comizi nello stesso luogo e nella stessa ora, si procederà mediante sorteggio.

Per eventuali comizi dei **Presidenti nazionali** e dei **Segretari nazionali** o **Coordinatori nazionali** dei partiti o movimenti politici e comitati promotori, l'avviso potrà essere presentato sin da **sette giorni**



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

prima della data fissata per il comizio con l'obbligo, per il partito o movimento interessato o comitato promotore, di provvedere alla conferma o alla disdetta della prenotazione entro le ore 9,00 del giorno precedente il comizio stesso.

I partiti, i movimenti e i comitati promotori segnaleranno, nella stessa richiesta, il luogo ove, in caso di condizioni meteorologiche avverse, sarà trasferita la riunione. In tal caso i locali dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità. E' consentita l'installazione di altoparlanti esterni.

❖ **Modalità di svolgimento dei Comizi**

L'annuncio dei comizi con altoparlante dovrà essere effettuato in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete dei cittadini e, comunque, non nei pressi delle scuole e dei luoghi di lavoro durante le ore lavorative, salvo che per la mezz'ora antecedente l'inizio delle lezioni e i turni di lavoro, nonché nelle adiacenze di ospedali, case di cura e cimiteri.

Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi. **Il preannuncio di comizi con altoparlanti sarà, altresì, vietato nei giorni e nelle ore di tregua (ore 13.30-17.00) ed in occasione di eventuali feste patronali, nonché nella giornata del Venerdì Santo 25 marzo 2016.**

I comizi nella piazza principale avranno la durata di 45 minuti primi. Tra un comizio e l'altro verrà lasciato libero un intervallo di 15 minuti per consentire il deflusso degli ascoltatori e la messa in opera di emblemi e simboli che di solito vengono installati sui palchi degli oratori.

Ogni partito o movimento o comitato promotore, una volta alla settimana, esclusi gli ultimi cinque giorni utili della campagna elettorale e i giorni festivi, potrà usufruire di un periodo doppio di tempo e cioè di minuti 90 + minuti 15 per consentire il deflusso degli ascoltatori e la messa in opera di emblemi e simboli che di solito vengono installati sui palchi degli oratori.

Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole - durante le ore di attività didattica - dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi. **Nelle piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori parleranno,**



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

sistemati su palco o altrimenti, sempre nel lato opposto al tempio o alle sedi suddette.

Dovranno evitarsi comizi contemporanei in piazze tra loro interferenti.

I comizi potranno avere inizio non prima delle ore 17.00 nei giorni di mercato e nelle piazze ove si effettuano i mercati.

Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini da parte di altre formazioni politiche non interessate al comizio.

E' sospeso ogni comizio nei giorni in cui ha luogo la festività del Santo Patrono ed è opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose, in programma durante il periodo della campagna elettorale.

❖ PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di **pubbliche manifestazioni** dovrà essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

Per quanto riguarda lo svolgimento di **manifestazioni folcloristiche, musicali, etc., a carattere politico** (quali *festivals*, feste dei partiti, movimenti o gruppi politici) i Sindaci, individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, devono evitare che dette manifestazioni interferiscano in maniera significativa con queste ultime. Si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere **l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S.**

B) RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Per le riunioni in strutture destinate dai Comuni a convegni, dibattiti e conferenze, le Amministrazioni, senza oneri a proprio carico e sulla base delle proprie norme regolamentari, sono tenute a mettere a disposizione dei candidati e/o liste o movimenti politici, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (art. 19 legge 10/12/1993 n. 515). A tale scopo, i Sindaci si impegnano a comunicare tempestivamente ai partiti, ai gruppi ed ai movimenti politici e ai comitati promotori la disponibilità di dette strutture, il cui utilizzo sarà consentito secondo l'ordine di presentazione della richiesta pervenuta all'amministrazione comunale.



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

C) MANIFESTAZIONI VARIE

1) In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, ad esclusione della piazza individuata come principale, sempreché si attengano alla normativa di cui alle leggi 4.4.1956, n. 212 e 21.4.1975, n. 130, in tema di propaganda elettorale. In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e non debbono quindi costituire propaganda diretta o indiretta concernente le consultazioni elettorali in corso. I manifesti annunciatori o relativi alle dette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale ma solo negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

2) Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dal 16 febbraio 2016, giorno di pubblicazione in G.U. del decreto del Presidente della Repubblica della data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, *"è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"*.

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, si ritiene che, sebbene la norma sia inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, con il formulare l'eccezione al divieto di comunicazione, mentre consente di circoscrivere la liceità delle attività di comunicazione nell'ambito di un riferimento sia a "forme impersonali" che alla "indispensabilità" dell'attività in parola per l'assolvimento delle funzioni



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

proprie dell'organo, sembra comunque rapportarsi - tenuto conto dell'assenza di specifiche sanzioni nello stesso contesto normativo - all'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

D) PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO AFFISSIONI

Si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956 n. 212, con l'articolo 1, comma 400 lett. h), dalla legge 27 dicembre 2013 n. 146 (legge di stabilità 2014) che hanno disposto l'eliminazione della propaganda indiretta e una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

L'affissione di stampati, manifesti e di altro materiale elettorale **(compresi gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale)**, inerenti alla campagna elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale è consentita negli appositi spazi allo scopo assegnati dalle Giunte municipali a coloro che abbiano fatto pervenire apposita istanza al Sindaco entro il 34° giorno antecedente la data delle elezioni.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

Come è noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori.

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, **è vietata:**

- 1) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, etc.;
- 2) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
- 3) l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a liste o movimenti politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. E' fatta eccezione, per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle



Prefettura di Lecce

AREA II RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130/1975).

E) DIVIETO DI FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA A CARATTERE FISSO E FIGURATIVA LUMINOSA MOBILE. DIVIETO DEL LANCIO O DEL GETTO DI VOLANTINI (art. 6 Legge 212/1956 e successive modificazioni).

Vige il divieto di ogni forma di **propaganda figurativa a carattere fisso**: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.

In forza del predetto divieto, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei comuni.

Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi (ad es. **pubblicità elettorale a mezzo di circuito telematico o pubblicità elettorale dinamica su tabellone elettronico**), anche a circuito chiuso, sono ritenuti tali da non essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa. Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in mancanza di un'apposita proibizione normativa, **deve ritenersi ammissibile**.

E' vietata ogni forma di propaganda **luminosa mobile** (art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130).

E' da ritenersi, invece, **ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (cd. VELE e simili) nel rispetto delle norme del Codice della strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile**.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale può essere consentita l'affissione di stampati inerenti la propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, ecc., i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico: i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (cosiddetta propaganda itinerante).

In particolare, tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del c.d.s. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, nei limiti fissati dalle norme



Prefettura di Lecce

AREA II RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

del codice della strada. Tuttavia, qualora tali veicoli dovessero sostare in modo prolungato, anche di notte ed in spazi autorizzati dal codice della strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

E' vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili. Ne è consentita invece la distribuzione, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio. La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco trattandosi di forma di propaganda elettorale.

F) GAZEBI

L'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, vieta dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Pertanto, come precisato dal Ministero dell'Interno con circolare n.41/06 del 13 marzo 2006, è consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:

- 1) tali strutture non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati, ad eccezione di una bandiera del partito esclusivamente al fine di identificare la titolarità del gazebo medesimo;
- 2) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.

In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

G) SONDAGGI

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 2 aprile 2016 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, 4° comma della Legge 10/12/1993 n. 515, come sostituito dall'art.1 del D.L. 4 febbraio 1994 n. 88 convertito con Legge 24/2/1994 n. 127.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

H) LA PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI STABILITI PER LE VOTAZIONI

Nei giorni delle elezioni e nel giorno precedente vigono i divieti di cui all'art. 9 della L. 212/56. In tali giorni non saranno quindi consentiti:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale.

Negli stessi giorni sono vietati altresì:

- ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali;
- la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici o mediante trasmissioni radiotelevisive;

In relazione ai divieti di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali e di nuove affissioni, si chiarisce che la norma non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi qualora questi si trovino, per avventura, entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il dettato del 1° comma dell'art. 9 della Legge 212/1956 che vieta solamente le "nuove affissioni" sia perché in contrasto con l'art. 2 della legge medesima che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

destinati all'affissione di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.

Sempre a tale riguardo, si suggerisce che i **comitati elettorali** siano posti in locali distanti almeno 200 m. dall'ingresso delle sezioni al fine di consentire il puntuale rispetto della succitata normativa. Si precisa che i comitati possono essere dotati esclusivamente di insegna indicante la sede medesima (Comitato elettorale + simbolo lista o movimento, per analogia con quanto previsto per le sedi dei partiti politici), con esclusione di manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri o porte a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale e sono anch'essi sottoposti al suindicato divieto. Ne è ammessa l'affissione sui muri interni

Non costituisce forma di propaganda elettorale la circostanza che i rappresentanti di lista, **nell'interno della sezione elettorale**, indossino un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista, del movimento o del comitato promotore che rappresentano.

IL Funzionario Amministrativo
(Dr.ssa Mariastella Caricato)